



Delibera n. 153/2021

30 Settembre 2021

Allegato A al Verbale n. 05/2021

Oggetto: Ratifica Accordo di Collaborazione Scientifica ex art. 15 Legge 241/90 tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229/2021 del 19/02/2021, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO l' Accordo di Collaborazione Scientifica ex art. 15 Legge 241/90 tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo in questione, con cui le Parti s'impegnano formalmente ad una collaborazione scientifica per lo studio geochimico ed isotopico di campioni carbonatici e per le analisi di composizione elementale ed isotopico su campioni di materiale organico;

TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di ratificare l'Accordo di Collaborazione Scientifica ex art. 15 Legge 241/90 tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritto in data 14 settembre 2021.



Il predetto Accordo è allegato alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Firmato il 05/10/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 05/10/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, E
DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1
TRA
UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA,
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA (DST-UNIRM1)
E
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV).

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, in persona del Direttore Prof. Maurizio Del Monte con la responsabilità scientifica del Prof. Luigi Dallai

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con sede in Roma, via di Vigna Murata 605, rappresentato dal Presidente dell'INGV Prof. Carlo Doglioni, con la responsabilità scientifica del Dott. Fabio Florindo

(I due soggetti di seguito complessivamente denominati Parti)

PER

La realizzazione di attività scientifiche finalizzate all'elaborazione di ricostruzioni paleo-ambientali e paleo-climatiche su proxy record continentali.

PREMESSO

- che il DST-UNIRM1 e l'INGV svolgono attività scientifiche nel settore dell'analisi di campioni solidi provenienti da successioni sedimentarie continentali;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alle ricostruzioni paleo-ambientali e paleo-climatologiche;
- che l'INGV ha una sede distaccata presso il DST-UNIRM1;
- che il DST-UNIRM1 e l'INGV, quali sedi primarie di ricerca, sono in possesso delle competenze e delle capacità tecniche operative specifiche richieste per le finalità espresse e hanno interesse all'effettuazione degli studi e analisi scientifiche per la ricostruzione di contesti ambientali e paleoclimatologici.

CONSIDERATO CHE

- I rapporti tra le amministrazioni dell'apparato statale sono regolamentati ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 che consente la stipula di accordi tra amministrazioni pubbliche, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018 precisa che: *"l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti"* e che *"l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico"*;
- il DST-UNIRM1 e l'INGV sono organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art.1 c. 9 della Direttiva 2004/18 CE del 31/03/2004, e quindi rientrano nei parametri previsti dall'art. 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, essendo istituzioni pubbliche che hanno quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione

superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, dotati di personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'accordo

2.1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione delle seguenti attività:

i. collaborazione scientifica per lo studio geochimico ed isotopico di campioni carbonatici e per le analisi di composizione elementale ed isotopico su campioni di materiale organico;

ii. Sviluppo del nuovo Laboratorio di Isotopi Stabili presso il DST-Sapienza finalizzato all'analisi dei sedimenti carbonatici.

2.2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, i propri dati, competenze, strutture e risorse, in misura opportuna, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Art. 3 Ripartizione delle attività e utilizzo del laboratorio

3.1. DST-UNIRM1 costituisce e sviluppa il nuovo laboratorio di isotopi stabili **di cui è responsabile il Prof. Luigi Dallai. Tale laboratorio intende caratterizzarsi per la capacità di effettuare analisi isotopica su campioni solidi di carbonati, silicati, ossidi e materia organica.**

3.2. INGV svolge, in stretta cooperazione con DST-UNIRM1, **gli studi e le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo.**

3.3. Per tutta la durata del presente Accordo, INGV utilizzerà il laboratorio di isotopi stabili messo a disposizione dal DST-UNIRM1 per il raggiungimento delle finalità, come previste dal suddetto art. 2.

Art. 4 – Durata e rimodulazioni

4.1. Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione, laddove per stipula si intende la data di apposizione dell'ultima firma, ed ha la durata di dieci anni, eventualmente rinnovabile, per iscritto.

Art. 5 – Responsabilità Tecnico Scientifica e coordinamento

5.1. Quali Responsabili scientifici per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo, Il DST-UNIRM1 indica il Prof. Luigi Dallai; l'INGV indica il Dott. Fabio Florindo e altri dipendenti che verranno nominati con apposito provvedimento del Presidente.

Art. 6 – Oneri e modalità di pagamento

6.1. Gli oneri per la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento del laboratorio di cui al suddetto art. 3 sono a carico dell'università.

6.2. A parziale ristoro dei costi per la costituzione e lo sviluppo del nuovo laboratorio di isotopi stabili e per il suo funzionamento per la durata dell'Accordo, l'INGV s'impegna a versare al Dipartimento di Scienze della terra di Sapienza un contributo, forfettario e omnicomprensivo, di € 50.000,00 (cinquantamila euro/00), da versare in un'unica soluzione entro 15 giorni dalla firma dei rappresentanti legali delle due istituzioni.

6.3. Il predetto contributo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art.1, 2 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modifiche), in quanto trattasi di attività istituzionale.

6.4. L'attuazione del presente Accordo di collaborazione istituzionale non comporta per le Parti, l'assunzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna di esse con la sottoscrizione dello stesso.

6.5. Le misure e le analisi che verranno svolte presso il nuovo Laboratorio di Isotopi Stabili presso il DST-UNIRM1 per le attività previste dall'art. 2 del presente Accordo saranno a titolo gratuito per l'INGV, per tutta la durata dell'accordo stesso.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

7.1. I risultati scientifici e quant'altro oggetto di diritto sull'opera dell'ingegno saranno di proprietà comune delle Parti contraenti.

7.2. Al completamento delle attività, i risultati potranno di norma essere oggetto di pubblicazioni, salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti al riguardo. La presentazione all'interno delle pubblicazioni dei risultati o di parte dei risultati del presente Accordo dovrà necessariamente riportare l'indicazione dell'autore specifico e dell'Accordo stesso.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

8.1. Al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione degli adempimenti e delle attività previste del presente Accordo, le Parti sin da ora concordano di stabilire incontri qualora una delle parti lo ritenga opportuno.

Art. 9 – Trattamento del personale e obblighi in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

9.1. Le parti convengono fin da ora che le attività oggetto del presente Accordo non comportano esposizione al rischio.

9.2. Le parti riconoscono fin da ora che le attività di cui al presente Accordo prevedono che il personale delle parti contraenti possa essere coinvolto in un lavoro comune nella stessa sede.

9.3. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

9.4. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante (DST_UNIRM1) è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

9.5. Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti alla struttura ospitante, mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile del laboratorio.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1. Le Parti dichiarano di rispettare e si impegnano a far rispettare da tutti i soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, la normativa in materia di tutela della privacy.

10.2 Le parti convengono che i dati di cui al presente Accordo saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i..

Art. 11 – Riservatezza

11.1. Le parti convengono fin da ora che per lo svolgimento delle attività previste del presente Accordo non è previsto lo scambio di informazioni riservate e/o confidenziali.

Art. 12 – Recesso

12.1. Ciascuna delle parti potrà recedere del presente Accordo mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di almeno sessanta giorni, comunicate tra le Parti tramite documento scritto trasmesso, utilizzando gli indirizzi indicati all'Art. 19 del presente Accordo, restando impregiudicate le attività in corso di svolgimento che devono essere portate al loro naturale compimento.

12.2. In caso di recesso anticipato DST-UNIRM1 restituirà in quota parte all'INGV il contributo versato, calcolato proporzionalmente rispetto agli anni decorsi.

Art. 13 – Legge applicabile

14.1. Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in Accordo e va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 14 – Disciplina delle controversie

14.1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non possano essere definite in via bonaria, saranno devolute al foro esclusivamente competente di Roma.

Art. 15 – Codice di comportamento e Codice etico

15.1. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico e Codice di comportamento, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

15.2. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Art. 16 – Registrazione e imposta di bollo

16.1. Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 131/1986, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

16.2. Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'Art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 642/1972. Gli oneri di bollo, nella misura di n. 4 marche da bollo del valore di € 16,00 (euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad € 64,00 (euro sessantaquattro/00), sono assolti in modo virtuale a cura del DST-UNIRM1.

Art. 17 – Pubblicazione nel Web mediante sito

17.1. Le Parti possono liberamente utilizzare il titolo dell'attività del presente Accordo, in forma generalizzata.

Art. 18 – Contatti

18.1. Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione amministrativa del presente Accordo: - L'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1): Indirizzo: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma E-mail: cinzia.diflorio@uniroma1.it. Tel. 0649914895 PEC: dsterra@cert.uniroma1.it;

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): Indirizzo: Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma E-mail: mariavaleria.intini@ingv.it. Tel.: 0651860531 PEC: aoo.roma@pec.ingv.it.

Art. 19 – Firma digitale

19.1. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; essa sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il DST-UNIRM1 Il Direttore Prof. Maurizio Del Monte

Per l'INGV Il Presidente Prof. Carlo Doglioni



Carlo Doglioni
ISTITUTO
NAZIONALE DI
GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Presidente
14.09.2021
07:24:42
GMT+01:00